

Publicato il 20/04/2021

N. 04604/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00336/2021 REG.RIC.
N. 00349/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 336 del 2021, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Pietro Marrocchini, rappresentato e difeso dagli avvocati Sofia Pasquino, Antonio
Corvasce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, dell'Avvocatura Capitolina,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto
presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;

nei confronti

Consorzio Colle delle Gensole, rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto
Giovanni Carbone, Giampiero Fumel, Luigi Seccia, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

La Leva S.r.l. non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 349 del 2021, proposto da Emanuela Marrocchini, rappresentata e difesa dagli avvocati Sofia Pasquino, Antonio Corvasce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, dell'Avvocatura Capitolina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Umberto Garofoli in Roma, via del Tempio di Giove 21;

nei confronti

Consorzio Colle delle Gensole, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto Giovanni Carbone, Giampiero Fumel, Luigi Seccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
La Leva S.r.l. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 336 del 2021:

(con il ricorso introduttivo): della Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - U.O. Espropri, n. prot. QI/105778/2020 del 29/09/2020, notificata al sig. Marrocchini Pietro in data 28/10/2020, avente ad oggetto "Determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 3 del d.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. Rettifica ed Integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 105/2015 limitatamente alla Ditta 1) Sig.ra Marrocchini Emanuela e Ditta 2) Sig. Marrocchini Pietro e all'intestazione e all'Indennità da scomputare alla Ditta. 3) relativamente alla Società Margherita 2004 S.r.l. Pos. Pratica 7/2014 (Fasc. 7/2013) Programma di Trasformazione Urbanistica "Colle Gensole" - Compensazione Del

Comprensorio E1 Tor Marancia – Accordo di Programma Ex Art. 34 T.U.E.L.”, nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi.

(con i motivi aggiunti presentati da Marrocchini Pietro il 11/3/2021): del decreto di esproprio n. 6/2020, notificato in data 04/03/2021, emesso dal Comune di Roma Capitale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 156 – Supplemento n. 3 del 31/12/2020 , avente ad oggetto l'espropriazione delle aree distinte in catasto al foglio 887, allegato 415, con particelle 2405, 2406, 2407, 2409, 2412, 2413, di proprietà del sig. Marrocchini Pietro, nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale.

quanto al ricorso n. 349 del 2021:

(con il ricorso introduttivo): della Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - U.O. Espropri, n. prot. QI/105778/2020 del 29/09/2020, notificata al sig. Marrocchini Pietro in data 28/10/2020, avente ad oggetto “Determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 3 del d.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. Rettifica ed Integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 105/2015 limitatamente alla Ditta 1) Sig.ra Marrocchini Emanuela e Ditta 2) Sig. Marrocchini Pietro e all'intestazione e all'Indennità da scomputare alla Ditta. 3) relativamente alla Società Margherita 2004 S.r.l. Pos. Pratica 7/2014 (Fasc. 7/2013) Programma di Trasformazione Urbanistica “Colle Gensole” – Compensazione Del Comprensorio E1 Tor Marancia – Accordo di Programma Ex Art. 34 T.U.E.L.”, nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi;

(con i motivi aggiunti presentati il 11/3/2021): del decreto di esproprio n. 6/2020, notificato in data 04/03/2021, emesso dal Comune di Roma Capitale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 156 – Supplemento n. 3 del 31/12/2020 avente ad oggetto l'espropriazione delle aree distinte in catasto al foglio 887, allegato 415, con particelle 2421, 2422, 2423, 2424, di proprietà della sig.ra Marrocchini Emanuela, nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale;

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e del Consorzio Colle delle Gensole;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021, tenutasi in collegamento da remoto, il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del DL 28 ottobre 2020, n. 137, è possibile trattenere in decisione la controversia, chiamata per l'esame della domanda cautelare, per risolverla nel merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 del c.p.a., omesso ogni avviso e ritenuto che l'odierna controversia può essere risolta nel merito, con sentenza semplificata, avendo le parti svolto compiutamente le proprie difese, anche con note di udienza ex DL nr. 28/2020 e nr. 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono proprietari di immobili ricadenti entro l'ambito del PTU relativo alla località "Colle delle Gensole", in Roma, meglio distinti in catasto come in atti, approvato, su proposta del Consorzio omonimo (costituito con rogito del 16.12.1992) datata 17.2003 (e successivo atto d'obbligo), con l'Accordo di Programma stipulato tra il Comune di Roma e la Regione Lazio (pubblicato in data 14 aprile 2010 e 21 settembre 2010 sul BURL della Regione Lazio), che comportava, ai sensi dell'art. 10 del DPR 327/2001, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi in parola, ex art. 34 TUEL e art. 12 del medesimo TU Espropri.

In data 21.12.2010, veniva stipulata la Convenzione Urbanistica tra il Comune di Roma Capitale ed il Consorzio "*Colle delle Gensole*", avente ad oggetto

l'urbanizzazione, l'edificazione e la cessione delle aree pubbliche, da realizzarsi nell'ambito del Programma di Trasformazione Urbanistica in questione.

Secondo i ricorrenti, la convenzione avrebbe erroneamente attestato che l'accordo comprendeva l'88% dell'imponibile catastale delle aree, perché, come risulterebbe da apposita perizia tecnica, sin dal momento della costituzione del consorzio "Colle delle Gensole", i valori catastali, calcolati in base al combinato disposto dell'art. 23 della legge 1150/1942 e dell'art. 870 del codice civile e riferiti ai proprietari delle aree interessate al piano urbanistico in questione, asseritamente aderenti al consorzio, ammontavano al 35,95% del totale, mentre, all'attualità, ammontano al 38,30% (in ragione della circostanza che dal calcolo del totale degli imponibili catastali di tutti i soggetti facenti parte del comparto, venivano stralciate le proprietà dell'odierno ricorrente Marrocchini Pietro, incluso nella convenzione tra i proprietari non aderenti cui sarebbero state riservate le procedure di esproprio, delegate al Consorzio).

Seguiva una corrispondenza tra le parti, intesa a verificare l'effettiva condizione delle quote e degli immobili del ricorrente (che segnalava anche la scadenza dei termini della dichiarazione di esproprio), che risultavano condonati; tuttavia, con D.D. protocollo n. 154994 del 29/09/2015 del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, veniva confermato il possesso da parte del Consorzio Colle delle Gensole del Valore Catastale minimo (3/4) necessario all'attuazione del Programma Urbanistico previsto dalla Convenzione.

Tutti gli atti intervenuti venivano impugnati con ricorso a questo TAR, notificato il 30/11/2015 e depositato in data 28/12/2015, r.g. n. 15765/2015, che veniva respinto con sentenza nr. 3118 del 10 marzo 2020; sentenza che parte ricorrente appellava nel giudizio RG 7895/2020, tutt'ora pendente di fronte al Consiglio di Stato.

Nelle more, sopraggiungeva la Determinazione Dirigenziale n. prot. QI/105778/2020 del 29/09/2020, con la quale U.O. Espropri del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale decideva di "rettificare parzialmente, nonché di integrare la Determinazione Dirigenziale n. 105

del 27.01.2015 dell'indennità di esproprio determinata in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 3 del d. P. R. 327/2001, mediante il formale stralcio delle particelle nn. 2401, 2415 e 2408 aventi destinazione a Verde Privato VE3 e l'inserimento nel medesimo provvedimento delle particelle nn. 2412, 2413 derivanti dal frazionamento dell'originaria particella n. 813 e della rettifica indennità provvisoria di esproprio”.

La determina prot. QI/105778/2020 è oggetto di gravame con i due ricorsi introduttivi, con i quali si lamenta la circostanza che, a seguito della dichiarazione di pubblica utilità, non risulta emanato il decreto di esproprio, con conseguente inefficacia e vengono rinnovate le doglianze inerenti i vizi già dedotti avverso gli atti precedenti, sulla base del fatto che il Consorzio Colle delle Gensole non sarebbe mai stato in possesso del valore catastale minimo prescritto *ex lege*.

Costituitisi in giudizio, sia il Consorzio che Roma Capitale resistono al ricorso del quale chiedono il rigetto per inammissibilità ed infondatezza, sotto diversi profili.

Nelle more, i ricorrenti hanno poi impugnato con motivi aggiunti il sopraggiunto decreto di esproprio n. 6/2020, notificato in data 04/03/2021, emesso dal Comune di Roma Capitale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 156 – Supplemento n. 3 del 31/12/2020, avente ad oggetto l'espropriazione delle aree distinte in catasto al foglio 887, allegato 415, particelle 2405, 2406, 2407, 2409, 2412, 2413 (di proprietà del sig. Marrocchini Pietro) e particelle 2421, 2422, 2423, 2424 (di proprietà della sig.ra Marrocchini Emanuela), di cui viene chiesto l'annullamento insieme agli atti presupposti già impugnati ed, inoltre, della Determinazione Dirigenziale n. 488 del 12/03/2020 con la quale l'U.O. Strumenti Attuativi ha accolto le richieste avanzate con prot. QI/23925/2020 e prot. QI/26775/2020 dal Consorzio Colle delle Gensole, concernenti rispettivamente la richiesta di stralcio dalla procedura espropriativa delle aree con destinazione al Verde Privato VE3, di proprietà dei sig.ri Marrocchini Pietro ed Emanuela e l'integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 105/2015, con le ulteriori aree

di proprietà del sig. Marrocchini Pietro, generate a seguito di frazionamento.

Precisano i ricorrenti che il decreto di esproprio indica chiaramente che le particelle su cui insistono i fabbricati di proprietà del sig. Pietro Marrocchini (foglio 887 part. 2408) sono state definitivamente escluse dalla procedura espropriativa in quanto sarebbero state “... *per mero errore materiale*”..*inserite nell’elenco di alla Determinazione Dirigenziale n. 105/2015*”.

Ne deducono comunque la illegittimità, anche in relazione alle altre aree di proprietà comunque incluse nell’espropriazione, per mancata ratifica dell’accordo di programma entro trenta giorni da parte del Consiglio comunale di Roma Capitale ex art. 34 TUEL; sarebbero nulli l’accordo di programma e le altre determinazioni successive della procedura espropriativa, e quindi anche del decreto di esproprio, per mancata notifica della dichiarazione di pubblica utilità all’interessato; il decreto dirigenziale del 4.3.2010 avente ad oggetto “asservimento definitivo ai sensi dell’art. 13 della legge n. 865/1971, in attuazione della delega della Regione Lazio”, sarebbe nullo; la dichiarazione di p.u. sarebbe decaduta per mancato inizio delle opere entro il termine triennale di cui all’art. 34, comma 6 del TUEL applicabile all’accordo di programma; il decreto di esproprio sarebbe nullo per scadenza della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all’esproprio; risulterebbero violati l’art. 23 della l. 1150/1942, l’art. 23 della LR n. 35/1987, gli artt. 22 e 23 della l. 47/1985, l’art. 13 del DPR n. 327/2001, l’art. 832 e l’art. 870 del codice civile, gli artt. 42, 43 e 97 della Costituzione, i principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e legalità della PA, sussisterebbe eccesso di potere sotto diversi profili.

Con decreti presidenziali nr. 1576/2021 e nr. 1577/2021 è stata respinta la domanda di misure monocratiche proposte nei rispettivi ricorsi.

Con proprie memorie e note di udienza Roma Capitale ed il Consorzio replicano ai motivi aggiunti, riproponendo eccezioni di rito (inammissibilità delle doglianze per tardività, in quanto rivolte avverso atti e provvedimenti noti al ricorrente da lungo tempo e comunque già scrutinate nella sentenza nr. 3118 del 10.03.2020 che ha

respinto il ricorso già proposto dall'odierna parte ricorrente avverso gli atti della procedura espropriativa) e sostenendo l'infondatezza delle censure attinenti la pretesa decadenza del procedimento espropriativo per compimento dei termini massimi espropriativi.

Con memorie conclusive, parte ricorrente ha meglio precisato in sintesi i motivi di ricorso ed i presupposti di interesse.

Nella camera di consiglio del 24 marzo 2021, nella quale le cause sono state chiamate per l'esame della domanda cautelare, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione per essere risolti nel merito, con sentenza in forma semplificata.

Preliminarmente, vanno riuniti i ricorsi, attesa la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva.

Avendo riguardo alla circostanza, confermata anche da parte ricorrente, che il decreto di esproprio non riguarda (più) la particella nr. 2408, sulla quale insistono i fabbricati dei ricorrenti, l'impugnazione deve considerarsi priva di interesse quanto a quest'ultimo aspetto, mentre vanno esaminate le ragioni di censura quanto alle altre particelle indicate dalla difesa dei ricorrenti (meglio richiamate in parte narrativa).

A tale proposito, le plurime eccezioni di rito sollevate dalle resistenti ed, in particolare, dal Consorzio, sono del tutto condivisibili, posto che i ricorrenti hanno sostanzialmente riproposto medesimi motivi di doglianza (per ragioni di censura ed oggetto di gravame) rispetto a quelli dedotti nel ricorso nr. RG 15765/2015, conclusosi con sentenza di rigetto nr. 3118/2020.

Più precisamente, avendo riguardo al contenuto della sentenza nr. 3118 del 10 marzo 2020, sono inammissibili, nella presente sede di giudizio, tutte le doglianze con le quali parte ricorrente fa valere l'illegittimità della procedura espropriativa per vizi dell'accordo di programma, per mancata notifica degli atti presupposti o comunque degli atti della procedura espropriativa, per vizi attinenti la fase di costituzione del Consorzio, in quanto già proposti e scrutinati (o che avrebbero

dovuto essere già proposti) nel giudizio definito dalla sentenza già richiamata.

Altresì inammissibili, per tardività e per essere state dedotte solo nella memoria conclusiva, le doglianze attinenti la pretesa non espropriabilità del fabbricato insistente sulla particella 2407 (nella quale risulterebbe un locale tecnico non previsto nel decreto, che ospiterebbe impianti).

Nell'odierno giudizio sono ammissibili solo le doglianze attinenti alla pretesa decadenza del Consorzio dalla procedura espropriativa, che parte ricorrente prospetta per mancato avvio dei lavori entro i tre anni dalla dichiarazione di pubblica utilità e per mancato compimento delle procedure espropriative nel termine di cinque anni dalla stessa dichiarazione, o, in subordine, entro il termine decennale derivante dalla natura di piano attuativo dell'accordo di programma che, in ogni caso, sarebbe scaduto.

Più precisamente, secondo parte ricorrente:

- a) l'art. 34 del TUEL stabilisce che l'approvazione dell'accordo di programma (avvenuta, nel caso di specie, il 15.2.2010) comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e cessa di avere efficacia se queste ultime non hanno avuto inizio entro tre anni (e nel caso di specie, le opere non sarebbero iniziate entro tale scadenza);
- b) l'art. 12 del DPR n. 327/2001 comporta che la dichiarazione di pubblica utilità va riconosciuta nell'approvazione dell'accordo di programma avvenuta il 15.02.2010 ex art. 34 TUEL; non essendo previsto alcun termine particolare entro il quale il decreto di esproprio avrebbe dovuto essere emanato, quest'ultimo doveva intervenire entro il termine di legge, ovvero cinque anni (prorogabile a sette laddove fosse stato emanato apposito decreto di proroga, mai intervenuto);
- c) anche se si addivenisse alla tesi di Roma Capitale secondo la quale il termine di scadenza sarebbe di dieci anni e non cinque in quanto detto termine deriverebbe dall'approvazione di uno strumento di pianificazione urbanistica in variante al PRG, tale termine non potrebbe decorrere dalla (ri)pubblicazione dell'accordo sul BURL, ma dovrebbe computarsi dalla data di approvazione dell'accordo (secondo

la previsione testuale dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000), ovvero dal 15.02.2010, con scadenza al 15.02.2020.

Quanto al primo profilo, il ricorso è infondato perché il termine triennale entro il quale devono essere iniziati i lavori è previsto dall'art. 34 del d.lgs.267/2000 quando l'accordo ha ad oggetto la localizzazione di una singola opera.

Nel caso di specie, l'accordo di programma ha ad oggetto un piano di recupero urbanistico di cui all'art. 4 ed 8 della LR Lazio nr. 28/1980 (assimilabili anche ai piani di recupero ex art. 28 l. n. 457/1978), così che, in virtù del rinvio di cui all'art. 13, comma 7 del DPR 327/2001, trova applicazione il termine decennale di efficacia della procedura espropriativa previsto dall'art. 16, comma 9, della l. 1150/1942 attesa la natura attuativa dello strumento urbanistico che il piano possiede (e che è espressamente attestata, quanto all'odierna fattispecie, nell'accordo di programma; cfr. per diverse fattispecie, Consiglio di Stato , sez. IV , 02/01/2019 , n. 22; T.A.R., Catania , sez. II , 10/04/2014 , n. 1055 e Cassazione civile , sez. II , 06/11/2013 , n. 25021).

Quest'ultimo argomento conduce anche ad escludere ogni fondamento circa l'asserita durata quinquennale dei termini per la procedura espropriativa di cui trattasi.

Quanto al terzo argomento, attinente l'asserita scadenza del termine decennale prima del decreto di esproprio nr. 6/2020, pubblicato sul BURL n. 156 del 31.12.2020 e notificato al ricorrente in data 4.3.2021, si osserva che "il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della" legge urbanistica, "ovvero degli accordi similari, comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni" (art. 30, comma 3 bis, del DL 21/06/2013 - N. 69, conv. in l. n. 98/2013).

Ne deriva che, essendo l'accordo di programma approvato nel 2010, alla relativa pianificazione si applica la norma di proroga appena riportata; e dunque, senza

necessità di approfondire se il termine di efficacia decorra dall'approvazione o dalla pubblicazione del Piano, la tempestività del decreto espropriativo è palese (a tutto concedere, il termine decennale decorrente dall'approvazione del piano verrebbe a cadere il 15.02.2023).

I ricorsi sono pertanto infondati e come tali vanno respinti.

Tuttavia, avendo riguardo alla circostanza che nel decreto di esproprio sono state stralciate, in parte, aree di interesse dei ricorrenti originariamente incluse nei provvedimenti pregressi, le spese possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021, tenutasi in modalità di collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del DL 28 ottobre 2020, n. 137 ed art. 4, comma 1, del Dl 30 aprile 2020, n. 28, conv. in l. 25 giugno 2020, n. 70, con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

Ofelia Fratamico, Consigliere

L'ESTENSORE

Salvatore Gatto Costantino

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO

